

Codice DB1410

D.D. 28 agosto 2013, n. 1990

R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 - Costruzione di due ponticelli in alveo e due attraversamenti in subalveo della Sorgente dei Paschi in comune di Beinette (CN) - 4a PROROGA termini A.I. n. 4731 appr. con DD n. 1736/DB1410 del 21.08.2009 e pror. con DD. n. 1903/DB1410 del 21.07.2010 (1a pror.), DD. n. 1695/DB1410 del 04.07.2011 (2a pror.) e DD. n. 1671/DB1410 del 19.06.2012 (3a pror.).Richiedente: Az. Agricola dei Paschi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 21.08.2013, dei termini per il completamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente alla seguente autorizzazione:

Polizia fluviale n. 4731 approvata con Determinazione n. 1736/DB1410 del 21.08.2009

Il ponticello ancora da eseguire dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutti i contenuti prescrittivi dell'originaria autorizzazione.

Relativamente al ponticello già realizzato in difformità a quello autorizzato con D.D. 1736/DN1410 del 21.08.2009, dovrà essere prodotto un elaborato grafico rappresentante in pianta e in sezione le effettive dimensioni dell'opera realizzata nonché apposita relazione idrologico-idraulica giustificativa.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno